



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N	100	OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLE DETRAZIONI DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014
DATA	18.07.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **15.15** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

POMPEO Antonio
VITTORI Luigi
MARTINI Franco
COLLALTI Francesca
GARGANI Massimo
BACCHI Luca

SINDACO
Vicesindaco
Assessore
“
“

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
	X
X	
N. 5	N. 1

Assiste e ne cura la verbalizzazione il V. Segretario Generale **dott. Domenico Spilabotte**

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Alle ore 15.50 è entrato l'Assessore Massimo Gargani (n. 6 presenti);

LA GIUNTA COMUNALE

UDITO l'Assessore al Bilancio, Franco Martini;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1.1.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 6.3.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2.5.2014, n. 68, ed il D.M. 29.4.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.4.2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31.7.2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, unitamente all'approvazione del bilancio di previsione 2014 e di tutte le delibere allegate al bilancio medesimo, procederà all'approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale sarà disciplinata altresì la Tassa sui servizi indivisibili (TASI);

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- ai sensi dell'art. 1, comma 681, della L. 27/12/2013, n. 147, *"Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"*;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, di seguito individuati unitamente ai relativi costi (tale individuazione dei servizi indivisibili dovrà confluire nel regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale che dovrà essere approvato da parte del Consiglio Comunale, nel quale sarà disciplinata altresì la Tassa sui servizi indivisibili (TASI)):

1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		
di cui: Organi istituzionali	341.800,00	
Segreteria generale, personale ed organizzazione	732.642,53	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	282.500,00	
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	143.000,00	
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	534.000,00	
Ufficio tecnico	401.000,00	
Anagrafe, stato civile, elettorale, servizio statistico	170.500,00	
Altri servizi generali	475.688,33	3.081.130,86
2) Funzioni relative alla giustizia		32.500,00
3) Polizia locale		524.500,00
4) Funzioni di istruzione pubblica		253.500,00
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		
di cui: Biblioteca	118.377,00	
Servizi diversi nel settore culturale	139.400,00	257.777,00
6) e 7) Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo		211.000,00
8) Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti		
di cui: Viabilità e circolazione stradale	38.500,00	
Illuminazione pubblica	295.000,00	
Trasporto pubblico locale	150.000,00	483.500,00
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		609.500,00
10) Funzioni nel settore sociale		
di cui: Servizi diversi alla persona	356.600,00	
Servizio necroscopico e cimiteriale	102.300,00	458.900,00
11) Funzioni sviluppo economico (industria, commercio ed artigianato)		69.245,56

DATO ATTO che, con separata deliberazione della Giunta Comunale in data odierna, è proposta al Consiglio comunale l'approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale unica (IMU), per l'anno 2014, come da seguenti indicazioni:

- **Aliquota di base dell'imposta** (di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. 6.12.2011 n. 201): **0,91 per cento**;
- **Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (di cui all'art. 13, comma 7 del D.L. 6.12.2011 n. 201): **0,4 per cento**;
- **Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale** ex articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 6.12.2011 n. 201): **0,2 per cento**;
- **detrazione** prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura di **€ 200,00**;

DATO ATTO, altresì, che:

- a decorrere dal 1.1.2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze

della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;

- a decorrere dal 1.1.2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

ESPRESSE le seguenti importanti considerazioni in merito ai contenuti dello schema di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016, da approvare da parte dell'Amministrazione:

- l'ultimo triennio 2011/2013 è stato influenzato profondamente dai tagli ai trasferimenti erariali erogati ai comuni che, nel caso del nostro Comune, hanno comportato una perdita di risorse nell'indicato periodo pari ad € 2.014.423,77;
- nel 2014 ed anni successivi sono previsti nuovi ed ingenti tagli alle risorse trasferite dallo Stato a titolo di Fondo di solidarietà comunale, tra i quali quelli previsti dalla c.d. "spending review" (art. 16, comma 6, del D.L. n. 95 del 6.7.2012 - art. 1, comma 203, della legge n. 147 del 27.12.2013 - art. 1, comma 730, della legge n. 147 del 27.12.2013 - art. 2, comma 183, L. n. 191 del 23.12.2009 - art. 47, comma 8, del D.L. n. 66 del 24.4.2014);
- allo stato attuale, non è possibile quantificare con esattezza l'effetto finanziario di tutti i suddetti ulteriori tagli sul bilancio del Comune di Ferentino, non avendo ancora a disposizione i dati ufficiali da parte del Ministero riferiti ai singoli comuni italiani, soprattutto per ciò che concerne gli effetti del D.L. n. 66 del 24.4.2014;
- si è provveduto comunque ad effettuare una stima dei tagli in argomento, basata sulle norme emanate e sulle indicazioni e simulazioni che gli esperti di settore hanno elaborato in proposito, dalla quale risulta un taglio complessivo al fondo di solidarietà comunale, per il solo anno 2014 pari ad € 254.766,27, che andrà ad aggiungersi a quelli subiti nell'ultimo triennio;

EVIDENZIATO l'impatto oltremodo sfavorevole che tutti i tagli ai trasferimenti erariali hanno prodotto sul bilancio comunale negli ultimi anni ed, ancor più, produrranno nel 2014 e negli anni a venire, costringendo il Comune di Ferentino (ente che ha già attuato nell'ultimo decennio numerose forme di razionalizzazione e contenimento della spesa per risanare il proprio bilancio e consolidarne il raggiunto equilibrio) ad indirizzare la propria azione amministrativa esclusivamente verso quegli obiettivi ed investimenti ritenuti assolutamente prioritari ed a cercare di impiegare le residue risorse disponibili in maniera tale da scongiurare il rischio di eliminare e/o ridurre sostanziosamente i servizi offerti alla cittadinanza;

RILEVATA, in tal senso, l'assoluta volontà dell'Amministrazione di continuare a svolgere pienamente il proprio ruolo istituzionale, di garantire i servizi essenziali alle fasce più deboli della popolazione e di mantenere comunque il livello quali-quantitativo dei servizi gestiti nel 2014, assicurando al contempo crescita e sviluppo al territorio;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio in relazione alla perdita di risorse sopra descritta, di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

- **aliquota TASI pari al 2,3 per mille per le abitazioni principali**, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che sarà approvato dal Consiglio Comunale, escluse dal pagamento dell'IMU;
- **detrazioni** di importo decrescente all'incremento del valore della rendita dell'abitazione principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
Rendite catastali inferiori o uguali ad euro 200	euro 80
Rendite catastali da euro 201 a euro 300	euro 50
Rendite catastali da euro 301 a euro 400	euro 30
Rendite catastali da euro 401 e oltre	euro 0

Ai fini della spettanza della detrazione deve essere considerata la rendita catastale, non rivalutata, della sola unità immobiliare abitativa. Nel calcolo dell'imposta invece la base imponibile deve comprendere anche la rendita delle pertinenze.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- **aliquota TASI pari al 2 per mille per le unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9** adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, come indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che sarà approvato dal Consiglio Comunale (in quanto immobili già sottoposti all'aliquota IMU del 4 per mille, fermo restando le detrazioni sopraindicate);
- **aliquota TASI pari all'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali**, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- **aliquota TASI pari all'1,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili** diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 della L. 27/12/2013, n. 147. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

TENUTO CONTO che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 1.475.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 24,66%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 1.475.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 5.981.553,42
Percentuale di finanziamento dei costi A/B	24,66 %

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 48, commi 1 e 3, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 /2000;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle seguenti aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nell'anno 2014:
 - **aliquota TASI pari al 2,3 per mille per le abitazioni principali**, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che sarà approvato dal Consiglio Comunale, escluse dal pagamento dell'IMU;
 - **aliquota TASI pari al 2 per mille per le unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9** adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, come indicate all'art. 13, comma 10 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che sarà approvato dal Consiglio Comunale (in quanto

immobili già sottoposti all'aliquota IMU del 4 per mille, fermo restando le detrazioni sopraindicate);

- **aliquota TASI pari all'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali**, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201;
 - **aliquota TASI pari all'1,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili** diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
3. Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2014:
- **detrazioni** di importo decrescente all'incremento del valore della rendita dell'abitazione principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
Rendite catastali inferiori o uguali ad euro 200	euro 80
Rendite catastali da euro 201 a euro 300	euro 50
Rendite catastali da euro 301 a euro 400	euro 30
Rendite catastali da euro 401 e oltre	euro 0

Ai fini della spettanza della detrazione deve essere considerata la rendita catastale, non rivalutata, della sola unità immobiliare abitativa. Nel calcolo dell'imposta invece la base imponibile deve comprendere anche la rendita delle pertinenze.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. Di proporre al Consiglio Comunale che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 della L. 27/12/2013, n. 147. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
5. Di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili, richiamati in premessa, pari al 24,66%;
6. di dare atto che, dallo schema di bilancio di previsione 2014 sottoposto all'esame della Giunta Comunale, risulta che il gettito della Tasi per l'anno 2014, determinato con le aliquote e le detrazioni proposte con il presente provvedimento, ammonta ad € 1.475.000,00 e consente di garantire il pareggio economico-finanziario del bilancio;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
(Art. 49 – comma 1- TUEL- D.Lgs n. 267/2000)

data 18.07.2014

Il Dirigente Dell'area
Finanziaria
f.to dott. Roberto Canali

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
(Art. 49 – comma 1- TUEL- D.Lgs n. 267/2000)

data 18.07.2014

Il Dirigente Dell'area
Finanziaria
f.to dott. Roberto Canali

Letto e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Avv. Antonio Pompeo

Il V. Segretario Generale
f.to Dott. Domenico Spilabotte

Il sottoscritto Responsabile del Settore

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

viene pubblicata all'albo pretorio comunale on-line, per quindici giorni consecutivi dal
21 LUG. 2014 al ~~5~~ 5 AGO. 2014.

viene comunicata in elenco, con lettera n. 13601 in data 21 LUG. 2014
ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi art. 125 TUEL- Dlgs n. 267/2000 .

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
(Art. 134- comma 4- TUEL – Dlgs n. 267/2000).

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.
(Art. 134- comma 3- TUEL – Dlgs n. 267/2000).

data 21 LUG. 2014

- Il Responsabile del Settore n.1
f.to dott. Domenico Spilabotte

E' copia conforme all'originale

data 20 LUG. 2014

p. Il Responsabile del Settore n.1
f.to dott. Domenico Spilabotte